



LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

Venerdì 13 Ottobre 2017

A – I fondamenti normativi e giurisprudenziali

La responsabilità civile trova il suo fondamento normativo nell'art. 2043 del Codice civile, secondo il quale "chiunque, commettendo un fatto doloso o colposo, cagiona un danno ingiusto, è tenuto a risarcirlo".

Perciò, la responsabilità civile, obbligando ad un risarcimento materiale, vincola il patrimonio del Professionista, che dovrà attingervi per riparare al danno causato.

Per diminuire questa alea economica esiste la possibilità di tutelarsi con un contratto di assicurazione, con il quale la Compagnia, dietro pagamento del premio, si obbliga, entro limiti convenuti, a risarcire a Terzi il danno imputabile all'assicurato.

Per quanto riguarda le Professioni intellettuali è l'art. 2236 del C.C. che stabilisce e regola i termini di responsabilità del Professionista.

In particolare quest'ultimo è responsabile solo per "omesso" o "negligente" svolgimento della sua attività e non per il mancato raggiungimento del risultato finale.

In termini giuridici, si tratta cioè di un' obbligazione di mezzi e non di risultato¹.

¹ Si usa tradizionalmente distinguere tra le **obbligazioni di mezzi** e le **obbligazioni di risultato**, in relazione al fatto che oggetto dell'obbligazione sia una prestazione connotata dalla diligenza di cui all'art. 1176 cc (diligenza del buon padre di famiglia - che non è soltanto la figura del così detto uomo medio, di comune intelligenza, ma è la figura del modello di cittadino avveduto, ... che risponde ... ad un concetto deontologico, derivante dalla coscienza generale) ovvero un risultato a prescindere dalle modalità adempitive. L'oggetto dell'obbligazione di mezzi è, dunque, una **prestazione conforme al criterio della diligenza di cui all'art. 1176 c.c. a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato mentre l'oggetto dell'obbligazione di risultato è, per l'appunto, il conseguimento del risultato stesso**.

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, secondo l'impostazione tradizionale, ha riflessi, in particolar modo sul **riparto dell'onere della prova** relativa all'esatto adempimento dell'obbligazione in quanto la **prova dell'inadempimento**, nell'ambito delle **obbligazioni di mezzi**, graverebbe **sul creditore** che sarebbe tenuto a dimostrare che la **prestazione non è stata conforme a diligenza**, mentre, nelle **obbligazioni di risultato**, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa non imputabile ex art. 1218 c.c (Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, **se non prova** che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).

Tale distinzione rigida è stata sottoposta a **revisione critica** soprattutto con riferimento alle **obbligazioni dei professionisti** in quanto si è osservato che, da una parte, le obbligazioni di mezzi non sono scevre dall'attesa di un risultato e che, dall'altra, nelle obbligazioni di risultato non è indifferente la modalità di esecuzione della prestazione.

Si è, dunque, osservato che nelle obbligazioni di risultato la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. opera soprattutto come **strumento per la valutazione dell'esattezza della prestazione** mentre, nelle obbligazioni di mezzi, opera anche nel senso di determinare il **contenuto della prestazione**.



Ciò nonostante, la giurisprudenza, per quanto ci riguarda, opera una distinzione tra progettazione e direzione lavori.

Per la prima, Essa, tende a configurare la prestazione anche come obbligazione di risultato; infatti, ormai costantemente, la scienza del diritto, sostiene che *la redazione di un progetto si traduce nella produzione di un'opera, della quale si può agevolmente misurare e verificare la validità; il risultato, quindi, non solo deve esserci, ma è rappresentato da un bene definito e verificabile*.

Al direttore dei lavori, invece, i giudici, tendono ad addebitare solo eventuali difetti causati all'opera da insufficiente sorveglianza, oppure, nel caso di problemi di particolare difficoltà tecnica, chiedono al Professionista, di rispondere solo nel caso di danni cagionati da dolo o colpa grave (che per legge non possono essere coperti da assicurazione).

Si definisce doloso, un atto od un fatto, effettuato con la precisa intenzione di produrre l'evento lesivo.

Invece, si definisce colposo l'evento causato da negligenza, imprudenza, imperizia o prodotto per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Rientrano nella colpa grave: gli errori non scusabili per la loro grossolanità; le ignoranze incompatibili con il grado di addestramento e preparazione che la professione richiede o che la reputazione del Professionista dia motivo di ritenere esistenti; la temerarietà sperimentale; ogni altra imprudenza che denoti superficialità e disinteresse per i beni primari che il Cliente affida alle cure di un prestatore d'opera.

Si possono individuare due tipi di responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale.

Si parla di responsabilità contrattuale quando il mancato adempimento da parte del progettista di una prestazione genera un danno al Committente, ad esempio, una costruzione non rispondente all'uso cui era destinata.

Si ha, invece, una responsabilità extracontrattuale quando si commette un atto doloso o colposo che lede diritti assoluti, come l'incolumità personale e la proprietà, ad esempio una costruzione instabile, che crollando ha provocato danni fisici a persone.

Le Sezioni Unite, peraltro, con una nota sentenza del 2001, hanno ricondotto ad unità gli strumenti probatori inerenti a vicende obbligatorie contrattuali ed il relativo criterio di riparto tra debitore e creditore. La Suprema Corte ha, dunque, enucleato il principio della vicinanza della prova che deve orientare il criterio del riparto dell'onus probandi. In detta prospettiva, al creditore, sia pure di una c.d. prestazione di mezzi, spetterà provare esclusivamente il titolo del proprio credito ed allegare l'inadempimento del debitore, essendo al contrario quest'ultimo che dovrà fornire la prova dell'esattezza della prestazione resa.



B – Interlocutori del Professionista

In primo luogo quali sono gli interlocutori a cui il Professionista può rivolgersi ?

1. Compagnie di assicurazione, scegliendo prioritariamente tra quelle specializzate in questo ramo, normalmente convenzionate con gli Ordini provinciali, la Consulta regionale, l'Inarcassa;
2. Brokers;
3. Consulenti in valutazione e gestione dei rischi per Professionisti;

in base al livello di complessità delle problematiche da affrontare, per il tipo e le modalità di svolgimento dell'attività (settori di specializzazione, professionista singolo, studi associati o società di progettazione, associazioni temporanee di professionisti).

C – Elementi costitutivi della polizza

Prima di tutto un consiglio: dedicare la massima attenzione ad ogni argomento e tutto il tempo necessario per capire di cosa si tratta, perché la superficialità potrebbe essere pagata a caro prezzo !

Risparmiare sul premio senza aver coscientemente approfondito e soppesato vantaggi e svantaggi di ogni scelta è sicuramente un grave errore ! Mai come, in questo caso, i nodi prima o poi vengono al pettine ed anni di sudati risparmi verranno vanificati !

Normalmente la polizza è costituita da un modello (depositato in originale presso uno studio notarile) che contiene le seguenti sezioni:

- definizioni (glossario),
- condizioni generali
- responsabilità civile
- altre tipologie di rischio assicurate o assicurabili

nonché, la scheda di copertura della polizza, che sintetizza gli elementi economici essenziali (massimali, franchigie, premio), date di riferimento e scadenza.

Le definizioni servono per chiarire il significato attribuito dalle Parti ad ogni termine usato in polizza (da non sottovalutare in particolare le definizioni che



si riferiscono ai temi essenziali della polizza: rovina parziale e totale, strumenti professionali, ultimazione dei lavori, ecc..).

Le condizioni generali, attraverso un articolato, regolano: il pagamento del premio, le modifiche all'assicurazione, la variazione dell'ubicazione, l'aggravamento del rischio e così via e richiamano i riferimenti di legge connessi alla polizza.

La sezione Responsabilità Civile disciplina: l'oggetto dell'assicurazione e la sua estensione territoriale per ogni categoria di professionisti, le norme comuni, la responsabilità civile della conduzione dello studio, le delimitazioni (esclusioni), le eventuali garanzie aggiuntive (previste espressamente sulla scheda di polizza), le modalità di denuncia del sinistro.

In genere le polizze prevedono la possibilità di estendere la copertura assicurativa anche a furto, incendio (beni dello studio), tutela giudiziaria (pagamento costi di assistenza legale nei procedimenti), interruzione dell'attività professionale, ecc.

D – Contenuti indispensabili

Oggetto dell'assicurazione

E' opportuno che la polizza identifichi esattamente quali sono i danni, involontariamente cagionati, dal Professionista, per i quali la Compagnia si obbliga a tenerlo indenne per:

1. danni a Terzi
 2. danni al Committente
- distinguendoli, in questo secondo caso:
- a) per morte, per lesioni personali e per danni a cose,
 - b) per danni ad opere progettate e/o dirette,
 - c) per danni patrimoniali

Le linee guida del CNAPPC prevedono che la polizza sia del tipo **“All risks”**, un termine inglese che significa "tutti i rischi". Si intende la copertura assicurativa che copre i rischi, anche quelli non espressamente menzionati nel contratto di assicurazione.

Questo comporta l'inversione dell'onere della prova: è l'assicuratore a dover dimostrare che la copertura del rischio non sia stata prevista dalla polizza.

È l'esatto opposto del sistema dei rischi nominati, per cui vengono coperti esclusivamente i rischi espressamente indicati nella polizza.



In ogni caso, è opportuno valutare tutte le proposte con molta attenzione per capire su quale base di rischio è stato commisurato il premio richiesto, perché “difficilmente la compagnia accetterà di sostenere un rischio non compreso tra quelli valutati in origine per determinare il premio”.

Le opere assicurabili

Normalmente, il contratto, si riferisce genericamente all'attività di progettista e di direttore lavori, nonché a tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

A tale proposito è opportuno prestare molta attenzione, nello svolgimento della propria attività, a non “sforare” i limiti delle competenze “riservate” per legge agli Architetti P.P.C. (Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925), perché eventuali danni causati nello svolgimento di queste attività, non verranno risarciti.

Premio

Generalmente valutato sulla base del fatturato del Professionista (al netto dell'IVA), con un tasso normalmente espresso in millesimi.

L'importo iniziale, definito provvisorio, viene annualmente integrato sulla scorta del dato consuntivo che l'assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia.

Attenzione !

La mancata comunicazione espone al rischio di incompleta copertura assicurativa. In caso di danno la compagnia coprirà solo la quota percentuale proporzionale al premio corrisposto.

Massimale

Il massimale di polizza viene definito come “massimale unico” a copertura di una determinata cifra complessiva, nell'arco dell'annualità assicurativa, a prescindere dal numero dei sinistri, di persone o di cose danneggiate.

Franchigia o scoperto

La franchigia corrisponde all'importo prestabilito, solitamente espresso in cifra assoluta, di cui l'assicurato si fa carico in caso di sinistro.

Lo scoperto, definito in termini percentuali su ogni danno, è la quota di danno che rimane a carico dell'assicurato, per ogni sinistro.

La franchigia, serve normalmente, per ridurre anche in modo considerevole il premio, riservando all'assicurato il pagamento dei danni di lieve entità.



L'operatività della garanzia (retroattività-ultrattività)

I primi contratti di responsabilità civile, apparsi sul mercato, garantivano i danni verificatisi durante tutto il periodo di validità della polizza ed anche quelli che sarebbero potuti accadere nel decennio successivo alla data di cessazione della polizza stessa (postuma decennale).

I contratti attuali, invece, sono sostanzialmente diversi: la copertura vale esclusivamente per i comportamenti colposi posti in essere dalla data di stipulazione della polizza e che si concretizzano con la richiesta di risarcimento del danno, durante il periodo di validità della polizza stessa (non prima e non dopo).

Alcune compagnie, precisano che la copertura per i primi due anni di durata del contratto, vale esclusivamente per opere iniziate solo successivamente alla stipula del contratto stesso, anche se riferite a progetti elaborati precedentemente.

Altre differenziano la retroattività (in anni di durata) in funzione della garanzia (danni a persone od a cose, piuttosto che danni patrimoniali).

Da qualche tempo, le compagnie tendono ad uniformare il prodotto, fornendo una garanzia retroattiva, in forma limitata o illimitata, che opera in egual maniera per tutti i tipi di danni e prestazioni.

La garanzia postuma

Tutti i contratti prevedono la facoltà per l'assicurato di proseguire il rapporto assicurativo, quindi la copertura, anche successivamente a quella della scadenza della polizza (*la responsabilità civile del Professionista, come detto in precedenza, si protrae per i dieci anni successivi al completamento della prestazione-progetto o all'ultimazione dei lavori-opera eseguita*). In caso di cessazione dell'attività o di morte, le compagnie si riservano la possibilità di accettare la richiesta dell'assicurato o dei suoi eredi, a fronte del pagamento di un premio da pattuire, come suggerisce il CNAPPC, invece sarebbe meglio pattuirlo in sede di contratto.

Le esclusioni

E' fondamentale verificare meticolosamente l'articolo che regola le eventuali esclusioni, vale a dire la definizione delle tipologie di danno o di situazioni, per le quali non opera la garanzia assicurativa.

Tipologie di danno che escludono la copertura assicurativa:

- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato al di fuori della proprie competenze professionali;



- danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie od altre norme imposte dall'Autorità pubblica (determinate da colpa grave, cioè come detto, errori non scusabili per grossolanità).

Situazioni che portano all'esclusione della garanzia:

- prestazioni oltre i limiti delle competenze professionali "riservate" agli Architetti (intermediazione immobiliare, opere infrastrutturali d'interesse sovra locale: strade extraurbane, acquedotti, gasdotti, opere di depurazione, ecc.);
- opere realizzate senza le necessarie autorizzazioni amministrative o in difformità essenziale da esse;
- opere eseguite da imprese dell'assicurato o di cui Egli sia Socio a responsabilità illimitata.

Le deroghe alle esclusioni o estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa nelle proposte di polizza più recenti o su richiesta e dietro maggiorazione del premio può essere estesa anche a:

- perdite patrimoniali per mancata rispondenza dell'opera che la rendano inidonea all'uso, cioè di un grave difetto quali ad esempio: insufficiente altezza utile, rapporti di aero-illuminazione inadeguati, ecc. che ne pregiudichi l'utilizzo;
- perdite patrimoniali conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza (per esempio in relazione al mancato avvio, interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi);

in questi casi il danno deve comunque manifestarsi entro un periodo precisato in polizza dalla data di ultimazione dei lavori ², in genere un anno;

- perdite patrimoniali diverse, quali: sanzioni, multe ed ammende inflitte ai Clienti (sanzioni amministrative per sanatorie, multe ed ammende per mancato rispetto di norme relative alla sicurezza cantieri, ecc.);
- costi sostenuti dal Committente per la rimozione di parti dell'opera con gravi difetti, demolizioni di parti instabili o inidonee all'uso, ecc.;

Normalmente le polizze comprendono nella garanzia principale la copertura delle spese necessarie a neutralizzare o limitare l'incidenza di un grave

² intesa come il verificarsi anche di una sola delle sotto elencate circostanze:

- il rilascio del Certificato di collaudo provvisorio (opere pubbliche),
- la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del Certificato di Ultimazione dei lavori,
- l'uso anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione.



difetto che incida sulla stabilità dell'opera e possa causarne il crollo anche parziale (cosiddette "spese di salvataggio").

Se così non fosse è indispensabile pretendere che venga inserita.

Nelle polizze più recenti sono inserite anche queste ulteriori coperture:

- dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge;
- violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale (diritti d'Autore);
- riservatezza e segretezza (D.Lgs. 196/2003);
- ingiuria e diffamazione;
- perdita di documenti e beni affidati all'Assicurato nell'ambito dell'attività assicurata (archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, purché siano oggetto di un processo di salvataggio effettuato con frequenza almeno settimanale);
- diaria per comparizione davanti ad un tribunale.

L'esclusione della responsabilità solidale

L'art. 1292 del Codice civile prevede la responsabilità "solidale" tra i Professionisti che assumono collegialmente l'incarico o che comunque condividono la progettazione e/o la direzione lavori di un'opera.

Tale solidarietà consente al Committente di chiedere l'intero risarcimento ad uno qualunque dei corresponsabili (per prassi ormai consueta, a chi è maggiormente solvibile); spetterà poi a chi ha pagato agire nei confronti dei colleghi per ottenere la loro parte.

Le compagnie per scongiurare il rischio di garantire altri professionisti inseriscono l'esplicita esclusione della responsabilità solidale e coprono solo l'aliquota di danno spettante al proprio assicurato ³.

Per questo motivo è opportuno, prima di tutto e, quando possibile, sancire contrattualmente l'esclusione della responsabilità solidale, secondo il disposto dell'art. 1298 del C.c.. In genere lo si può fare con la Committenza privata, quando si gode di un buon potere contrattuale; tale opzione non è praticabile per legge con le Pubbliche amministrazioni.

In questo caso, è opportuno, prima di assumere un incarico collegiale, accertarsi che i Colleghi siano coperti da adeguata polizza assicurativa, per lo meno equivalente alla propria, ovvero che dispongano di un patrimonio equiparabile al proprio, dal momento che potreste essere chiamati a rispondere anche per Loro, indipendentemente dalla Vostra responsabilità.

³ Alcune compagnie, al contrario, garantiscono l'Assicurato anche per questo tipo di rischio (es.: LLOYD'S-MediorischiSrl), fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili.



Il diritto di rivalsa

Normalmente previsto da tutte le compagnie di assicurazione, consente a queste ultime, dopo aver risarcito un danno, di rivalersi nei confronti di chi ha condiviso col professionista la responsabilità nel provocare l'evento colposo.

E' bene che il relativo articolo, preveda, come di norma avviene, che la compagnia non possa esercitare tale diritto nei confronti dei dipendenti e/o dei collaboratori abituali dell'assicurato.

A scanso di equivoci è opportuno che in polizza siano precisati nominativamente i collaboratori abituali, che non potranno essere oggetto di rivalsa. Tuttavia, in questo caso, la Compagnia chiederà che i loro fatturati vengano considerati nella determinazione del premio.

Alcune polizze

Le coperture per la conduzione dello studio professionale

In genere le polizze di Responsabilità Civile offrono la possibilità di assicurare i danni a Terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali nei quali viene svolta l'attività professionale.

E' importante verificare che all'interno di questa garanzia sia prevista anche la copertura per i danni subiti dai dipendenti dell'assicurato, non solo all'interno dello studio, ma anche durante le missioni esterne (cantieri e lungo i tragitti per raggiungerli).

D – Polizze integrative

La polizza di tutela giudiziaria

E' ormai consuetudine che le Compagnie, propongano parallelamente a quella della responsabilità civile, anche la polizza di tutela giudiziaria, che serve a tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute per resistere alle richieste di risarcimento dei Committenti, cioè quelle legali esorbitanti quelle che la compagnia ha interesse ad assumere direttamente per la gestione della vertenza, eventuali arbitrati, ovvero l'onorario di un penalista, qualora coinvolti in un procedimento penale.

Tale polizza può inoltre consentire al Professionista di proseguire un'azione, sino all'ultimo grado di giudizio, per tutelare la propria immagine e reputazione, anche nel caso in cui la compagnia scelga di pagare un risarcimento, perché, indipendentemente dal merito, lo ritiene di suo interesse.

La direttiva cantieri ed il D.Lgs. n. 50/2016 s.m. (Codice contratti)

Queste ipotesi meritano approfondimenti specifici da valutare caso per caso.



Il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo

Con possibilità di dedurre gli oneri sostenuti, ai sensi dell'art. 9 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).

Un suggerimento in chiusura: nel valutare le proposte economiche non dimenticate di verificare la consistenza patrimoniale del Vs/ interlocutore (Compagnia di assicurazione, Brokers o Consulenti in valutazione e gestione dei rischi per Professionisti).